



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

**DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ,
POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ**

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI

SERVIZIO ALTA FORMAZIONE E RICERCA

**AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER
L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI DEI POLI TECNICO-
PROFESSIONALI NELLE AREE "ECONOMIA DEL MARE" E "ECONOMIA
DELLA MONTAGNA"**

INDICE

1. Premessa	3
2. Finalità ed obiettivi dei Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia	3
3. Ambiti settoriali di riferimento	4
4. Soggetti ammessi alla presentazione delle candidature	5
5. Modalità e termini per la presentazione delle candidature	7
6. Contenuti della domanda	7
7. Selezione delle candidature	9
8. Impegni e responsabilità del soggetto prescelto	14
9. Risorse finanziarie	15
10. Disposizioni finali	15
11. Trattamento dei dati personali	16
11. Elementi informativi	16

1. Premessa

1. Il presente Avviso è previsto dal “Piano Territoriale Triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia”, di seguito Piano Triennale, approvato con DGR n. 1710 del 19 settembre 2013 ed integrato con DGR n. 606 del 2 aprile 2015.
2. Conformemente a quanto previsto dal Piano Triennale il presente Avviso intende favorire la presentazione di candidature da parte dei soggetti titolati al fine di promuovere la realizzazione sul territorio regionale dei Poli Tecnico professionali, di seguito Poli, previsti dalla normativa richiamata al successivo comma 4.
3. Al fine di consentire un’adeguata valutazione da parte dei soggetti interessati ad avanzare la domanda di candidatura secondo le modalità descritte agli articoli 4 e 5, si precisa che i Poli opereranno su base regionale.
4. Il quadro di riferimento normativo attualmente vigente che disciplina ed indirizza la costituzione, a livello regionale, dei Poli è costituito da :
 - a. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici superiori”
 - b. il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, ed in particolare l’art. 52 il quale prevede l’emanazione – con apposito decreto interministeriale - di linee guida nazionali per realizzare un’offerta territoriale coordinata tra i percorsi educativi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale nonché per favorire la costituzione di poli tecnico-professionali, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell’occupazione dei giovani;
 - c. il Decreto interministeriale del 7 febbraio 2013 che ha recepito l’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 26 settembre 2012, approvando le linee guida volte alla semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale anche mediante costituzione dei poli tecnico-professionali;
 - d. la DGR n. 1710 del 19 settembre 2013 avente ad oggetto il “Piano Territoriale Triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia”;
 - e. la DGR n. 606 del 2 aprile 2015 avente ad oggetto “Integrazioni del Piano Territoriale Triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia di cui alla DGR 1710/2013” che prevede, tra l’altro, la costituzione di un ulteriore Polo tecnico professionale legato all’economia della montagna;
 - f. la Legge 13 luglio 2015 n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.”

2. Finalità ed obiettivi dei Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia

1. Nel rispetto degli spazi di flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative e con il pieno utilizzo degli strumenti previsti dagli ordinamenti in vigore, i Poli Tecnico-Professionali, rappresentano una modalità organizzativa di condivisione delle risorse pubbliche e private disponibili, al fine di contribuire, in una logica di rete, alla realizzazione di un sistema educativo

innovativo e coerente con i fabbisogni formativi dei processi produttivi, nonché integrato con il sistema economico e produttivo.

2. Il Polo, si configura quale strumento funzionale alla realizzazione di un'offerta educativa organica rispetto ad una determinata filiera produttiva od ambito settoriale ritenuto strategico per lo sviluppo del territorio.
3. Fermo restando le linee di intervento di cui al punto 2 lettera b dell'allegato A del citato Decreto interministeriale del 7 febbraio 2013 l'azione dei Poli risulta funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi in relazione a diversi bisogni espressi dal sistema scolastico e formativo:
 - a. creazione di una sinergia operativa fra i diversi soggetti e conseguente efficiente ed efficace utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie (ad esempio, messa a disposizione e utilizzo di aule, laboratori didattici, palestre, messa a disposizione di laboratori aziendali, condivisione e diffusione materiali didattici, best practice didattiche e organizzative, realizzazione di siti internet, comunità di pratica, ecc...);
 - b. promozione, nell'ambito della propria offerta formativa, di modalità di apprendimento "in situazione" attraverso il coinvolgimento delle imprese (ad esempio, utilizzo dei laboratori delle imprese per la partecipazione degli studenti/allievi alle attività didattiche, calendarizzazioni standardizzate delle visite aziendali di orientamento o formative, possibilità di utilizzo di tecnici ed esperti aziendali per interventi di testimonianza specialistica presso le Istituzioni scolastiche e formative, ecc...);
 - c. sviluppo e diffusione di un sistema formativo duale anche attraverso il rafforzamento del modello dell'alternanza scuola-lavoro e dell'istituto dell'apprendistato per stimolare l'innovazione didattica, in particolare per quanto concerne l'interazione tra sapere e saper fare, e per intensificare e qualificare i rapporti tra la scuola e il mondo del lavoro con una relazione strategica tra le due realtà, valorizzando le specificità e potenzialità di ciascuna di esse;
 - d. sostegno di iniziative di carattere educativo volte a sostenere la continuità tra i cicli, il potenziamento dell'orientamento permanente e della cultura imprenditoriale;
 - e. aumento del successo formativo degli allievi/studenti e contrasto dei fenomeni di abbandono e dispersione scolastica e formativa (ad esempio, attivazione di modalità di passaggio e rientro agevolate e immediate di allievi fra le diverse istituzioni educative coinvolte, attivazione di azioni di orientamento, di apprendistato per la qualifica, ecc...);
 - f. promozione della partecipazione, in un'ottica di rete, dei diversi soggetti interessati ad iniziative e progetti nazionali e comunitari al fine di sviluppare ed implementare azioni di miglioramento della qualità dei processi formativi e di reperire ulteriori finanziamenti in un'ottica di complementarietà e massimizzazione delle risorse stesse;
 - g. realizzazione di interventi congiunti rivolta ai docenti e formatori impegnati nelle diverse istituzioni educative e formative (ad esempio anche attraverso la programmazione di brevi interventi di aggiornamento dei docenti e formatori presso le imprese del Polo i da parte degli esperti e tecnici aziendali, ecc...);
 - h. creazione di strumenti e modelli operativi che favoriscano un dialogo diretto e continuo delle istituzioni scolastiche e formative con i soggetti rappresentativi delle filiere produttive di riferimento, per favorire una reciproca conoscenza dell'offerta formativa e del mercato del lavoro, nonché per l'analisi dei fabbisogni formativi e occupazionali espressi dal sistema produttivo;
 - i. promozione dei servizi di placement.

3. Ambiti settoriali di riferimento

1. Il Piano triennale individua come strategici i seguenti due ambiti settoriali di riferimento:
 - a. Economia del Mare
 - b. Economia della Montagna
2. Ai fini della costituzione del Polo dell'Economia del Mare i comparti interessati sono:
 - a. Cantieristica navale
 - b. Nautica da diporto
 - c. Produzioni Off Shore
 - d. Trasporti marittimi e logistica;
 - e. Servizi per la navigazione e diportismo nautico
3. Ai fini della costituzione del Polo dell'Economia della Montagna i comparti interessati sono:
 - a. Foresta - legno
 - b. Sistema arredo
 - c. Energia e sostenibilità ambientale
 - d. Bioedilizia del legno
 - e. Prodotti alimentari della montagna e turismo montano.

4. Soggetti ammessi alla presentazione delle candidature

1. Le candidature sono presentate da una rete costituita almeno dai seguenti soggetti:
 - a. un Istituto tecnico e/o professionale. appartenente al sistema nazionale d'istruzione ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, per ciascuna provincia, che abbia nel proprio piano dell'offerta formativa un indirizzo di studio riferibile all'ambito settoriale di riferimento per il quale si candida;
 - b. un soggetto pubblico o privato senza scopo di lucro e avente tra i propri fini statutari la formazione professionale, per ciascuna provincia, con dimostrata esperienza negli ultimi 5 anni (a partire dal 2010) nell'ambito settoriale di riferimento per il quale si candida; tale soggetto inoltre deve disporre di sedi accreditate nel territorio regionale ai sensi del "Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche", approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c. due imprese iscritte nel relativo registro presso le competenti CCIAA regionali ovvero un consorzio di imprese regionale, che operino nei settori economici riconducibili all'area di riferimento, ovvero un soggetto gestore di un distretto tecnologico o cluster regionale rappresentativo delle imprese riconducibili all'area di riferimento;
 - d. un I.T.S. operante in ambito regionale ovvero, sulla base di collaborazioni multiregionali, anche in altre regioni, la cui area di riferimento sia coerente con gli ambiti di riferimento del Polo;
 - e. un soggetto gestore di fondo interprofessionale avente sede operativa in Friuli Venezia Giulia.
2. Si precisa che gli Istituti tecnici e/o professionali e le imprese già soci fondatori dell'I.T.S. possono essere singolarmente ammessi nel Polo ma non rientrano nel computo dei soggetti minimi di cui al comma 1, lettera a. e c.. Inoltre, per quanto riguarda il Polo dell'Economia della Montagna si precisa che :
 - a. almeno 2 Istituti scolastici superiori devono essere ubicati in area montana, compreso il capofila di cui al successivo comma 5;
 - b. almeno due imprese devono avere sede legale o operativa in area montana.

3. Con riferimento ai soggetti di cui comma 1, lettera b., fermo restando il rispetto del numero minimo previsto e della distribuzione territoriale dei singoli organismi di formazione professionale, gli stessi possono essere rappresentati anche da un'Associazione Temporanea già individuata a seguito di avviso pubblico ed in possesso dei requisiti di capillarità territoriale e di competenza settoriale di cui al citato comma. Viene comunque richiesta, in capo al numero minimo dei soggetti di cui comma 1, lettera b., la competenza nell'ambito dell'Istruzione e Formazione professionale (leFP) con sedi accreditate nella macrotipologia A di cui al citato Regolamento approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni
4. Al fine di conseguire le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 2, possono far parte della rete anche i seguenti soggetti:
 - a. le Università di Trieste e di Udine e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste;
 - b. gli organismi di ricerca pubblici o privati regionali;
 - c. i centri regionali IFTS;
 - d. gli enti gestori di parchi scientifici e tecnologici regionali;
 - e. altri enti di ricerca regionali;
 - f. i licei appartenenti al sistema nazionale d'istruzione ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia;
 - g. le associazioni di categoria;
 - h. gli incubatori certificati di cui al D. L. 179/2012, convertito in legge 221/2012;
 - i. i CPIA.
5. L'istituzione scolastica, che costituisce l'ente rappresentativo e capofila del Polo, da individuarsi tra i soggetti di cui al comma 1 lettera a. e al comma 2, deve essere chiaramente individuata all'atto della presentazione della candidatura e per quanto riguarda il Polo dell'Economia della Montagna deve essere ubicata in area montana.
6. I soggetti di cui al comma 1, lettere a., b. e d. possono partecipare ad una sola candidatura per ambito settoriale di riferimento come partecipanti ad un Polo. Il mancato rispetto di tale vincolo comporta la non ammissibilità generale alla valutazione di tutte le candidature sottoscritte dallo stesso soggetto ad eccezione di quella pervenuta per prima.
7. La rete tra le istituzioni scolastiche e tutti gli altri soggetti deve risultare da uno specifico accordo di collaborazione contenente gli obblighi delle parti derivanti dalla partecipazione al Polo. L'accordo di collaborazione deve essere corredato da un Programma di rete di durata almeno triennale, definito all'atto di costituzione del polo, contenente gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della qualità dei servizi formativi a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive, nonché i contenuti minimi di cui all'articolo 6 comma 2 lettera b) conformemente all'allegato C del decreto interministeriale 7 febbraio 2013.
8. Le singole istituzioni scolastiche possono sottoscrivere l'accordo con tutti gli altri soggetti singolarmente o per il tramite del capofila di una rete di scuole, il quale agisce in nome e per conto delle istituzioni scolastiche aderenti alla rete stessa. La rete di scuole è istituita ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Presidente della Repubblica n. 275/1999.
9. All'atto della presentazione delle candidature è sufficiente la manifestazione di una volontà dei soggetti coinvolti a costituire il Polo attraverso un accordo di collaborazione ad avvenuta approvazione delle candidature, e la presentazione dell'eventuale accordo di rete tra le scuole già istituito.
10. Nell'accordo di collaborazione deve essere descritta inoltre la presenza di un organismo di coordinamento delle attività del Polo, denominato Comitato di Pilotaggio. Il Comitato di pilotaggio ha il compito di coordinare i soggetti della rete rispetto alle attività del Polo. In particolare, con riferimento alla possibilità di arricchire l'offerta formativa complessiva del Polo già finanziata o

programmata, con un'ulteriore offerta resa disponibile a seguito dell'emanazione di avvisi pubblici della Regione o di altri organismi competenti, quali i soggetti gestori dei Fondi paritetici interprofessionali, o di altre istituzioni nazionali e comunitarie, il Comitato di pilotaggio individua le possibili tipologie di percorsi formativi di interesse e definisce la partecipazione del Polo ai finanziamenti pubblici e privati. Alle sedute del Comitato di Pilotaggio, che si riunisce almeno due volte all'anno, deve essere prevista la partecipazione anche della Regione, attraverso i suoi rappresentanti. La partecipazione della Regione ai lavori del Comitato è funzionale unicamente alla verifica dello stato di avanzamento delle attività.

5. Modalità e termini per la presentazione delle candidature

1. Le candidature devono essere trasmesse entro il giorno **2 febbraio 2016** in forma cartacea - debitamente bollata, qualora l'imposta sia dovuta ai sensi di legge in busta chiusa riportante la dicitura "Avviso per la presentazione delle candidature per l'individuazione dei soggetti attuatori dei Poli Tecnico Professionali nelle aree Economia del Mare e Economia della Montagna", a mano o a mezzo raccomandata A.R., presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - in via S. Francesco, 37-34133 Trieste. Nel caso di presentazione a mano la consegna deve avvenire con orario 9.30 - 12.00 dal lunedì al venerdì presso l'Ufficio protocollo, VI Piano, stanza n. 607. Nel caso di presentazione a mezzo raccomandata fa fede il timbro postale e la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta alla Direzione entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
2. La documentazione da presentare a titolo di candidatura è costituita:
 - a. dalla proposta di candidatura sottoscritta con firma autografa da parte del legale rappresentante o del soggetto munito di mandato e potere di firma di tutti i soggetti aderenti al Polo. Nel caso di accordo di rete tra le scuole, la firma è posta dal legale rappresentante o dal soggetto munito di mandato e potere di firma della scuola capofila della rete;
 - b. dal formulario di candidatura;
 - c. dalla manifestazione di volontà di cui all'articolo 4, comma 9 o dall'accordo di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 7, qualora già formalizzato;
 - d. dall'eventuale accordo di rete tra le scuole di cui all'articolo 4, comma 8.
3. I formulari relativi alla proposta di candidatura e alla candidatura stessa sono disponibili sul sito internet www.regione.fvg.it, formazione, area operatori, bandi e avvisi.
4. A seguito della scadenza del termine di cui al comma 2. l'elenco delle domande pervenute viene pubblicato sul sito [www.regione.fvg.it-lavoroformazione/formazione/areaoperatori/bandi e avvisi](http://www.regione.fvg.it-lavoroformazione/formazione/areaoperatori/bandi_e_avvisi).

6. Contenuti della domanda

1. La candidatura, formalizzata attraverso la presentazione di un formulario secondo quanto previsto dall'articolo 5, prevede la presentazione di un progetto che dettagli le caratteristiche del Polo e le attività da sviluppare nell'arco di un triennio tenuto conto delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 2. Nel caso di partecipazione di scuole costituite in rete, l'accordo di rete tra scuole di cui al comma 8 dell'articolo 4, deve essere allegato alla domanda.
2. La domanda, oltre ai dati anagrafici e quantitativi dei singoli soggetti candidati previsti dall'apposito formulario, ai fini della valutazione secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 7, deve contenere informazioni relative alle caratteristiche strutturali del Polo e della sua offerta formativa e di azioni di sistema, nonché definire i contenuti minimi previsti dall'allegato C del decreto interministeriale 7

febbraio 2013 da riportare nel Programma di rete di cui al comma 7 dell'articolo 4, come di seguito indicato:

a. Descrizione delle caratteristiche strutturali del Polo:

1. Descrizione dell'ambito settoriale di riferimento, delle filiere produttive regionali ed extraregionali coinvolte, dalla quale si desuma il potenziale del fabbisogno formativo e occupazionale ai fini della definizione degli obiettivi di sviluppo del capitale umano e per l'orientamento scolastico e professionale.
2. Descrizione della copertura geografica dei soggetti del Polo.
3. Descrizione delle collaborazioni esistenti e potenziali tra filiera formativa e filiera produttiva rilevanti ai fini del Polo e delle complementarità tra filiere.
4. Descrizione delle collaborazioni esistenti e potenziali con cluster tecnologici, parchi scientifici, enti ed istituzioni scientifiche e/o di ricerca, di livello regionale, nazionale e internazionale, rilevanti ai fini del Polo e con indicazione degli ambiti di azione.
5. Descrizione del patrimonio strutturale complessivo (laboratori, aule attrezzate ecc) dedicato (totalmente o parzialmente) al Polo e delle modalità di utilizzo dello stesso ai fini dell'erogazione dell'offerta formativa e dell'attuazione delle azioni di sistema.
6. Descrizione delle competenze specifiche del Polo rispetto alle professionalità messe a disposizione per le attività previste dal Programma triennale.
7. Descrizione delle competenze specifiche del Polo relativamente alle esperienze sulla progettazione e sulla gestione di progetti finanziati da programmi comunitari pertinenti con le attività del Polo da parte dei soggetti aderenti al Polo stesso.
8. Descrizione delle strutture e strumenti per l'inserimento lavorativo.
9. Descrizione delle eventuali risorse finanziarie disponibili o attivabili per le azioni di sistema di cui alla lettera b.4. del presente comma.
10. Descrizioni delle eventuali risorse finanziarie disponibili o attivabili provenienti dalle imprese o dai soggetti privati coinvolti.

b. Descrizione dell'offerta formativa e delle azioni di sistema:

1. Descrizione dei percorsi formativi (attuali e potenziali in base alle strutture esistenti) con riferimento all'ambito settoriale e alle filiere produttive di riferimento.
2. Descrizione dell'offerta formativa attuale e potenziale in base alle strutture esistenti con riferimento a un'utenza adulta.
3. Descrizione dei percorsi di orientamento attuali e potenziali in base alle strutture esistenti.
4. Descrizione delle caratteristiche/contenuti delle azioni di sistema che s'intendono attivare, al fine di:
 - a. analizzare i fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere di riferimento;
 - b. collegare le figure professionali ai fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese e del mercato del lavoro;
 - c. favorire la messa a disposizione e l' utilizzo congiunto di aule, laboratori didattici, palestre, laboratori aziendali, la condivisione e diffusione materiali didattici;
 - d. favorire il raccordo con il mondo del lavoro;
 - e. favorire il raccordo con la ricerca scientifica e tecnologica;
 - f. favorire la continuità didattica.

c. Descrizione dei contenuti minimi del Programma di rete

1. Indicazione della durata del Programma stesso, almeno triennale.
2. Descrizione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della qualità dei servizi formativi a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive sul territorio e

dell'occupazione dei giovani, anche attraverso la promozione dei percorsi in apprendistato.

3. Descrizione del modello organizzativo del Polo con descrizione degli organi del Polo, delle regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune, l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, anche nei confronti di terzi, e le modalità di realizzazione dello scopo comune.
4. Descrizione delle modalità concordate tra le parti per misurare l'avanzamento delle attività dell'insieme dei partecipanti al Polo verso gli obiettivi fissati.
5. Descrizione delle modalità per l'adesione di altri soggetti all'attuazione del Programma. L'adesione di tali soggetti è comunque subordinata alla condivisione del Programma di rete.

7. Selezione delle candidature

1. La selezione delle proposte di candidatura avviene sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015 ed in particolare del paragrafo 4.1 per quanto concerne la fase di ammissibilità e del paragrafo 5.2, lettera b) per quanto concerne la selezione delle candidature.
2. Con riferimento alla fase di ammissibilità delle candidature ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di non ammissibilità generale alla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criteri	Cause di non ammissibilità generale
1. Conformità della presentazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione della candidatura (art. 5 c. 1, 2) 2. mancata sottoscrizione della candidatura (art. 5 c.2) 3. assenza dell'accordo di collaborazione ovvero della manifestazione di una volontà dei soggetti coinvolti a costituire il Polo attraverso un accordo di collaborazione ad avvenuta approvazione delle candidature (art. 4 c.7,8, 9)
2. Conformità del proponente	<ol style="list-style-type: none"> 1. candidatura della rete priva del numero minimo di componenti ovvero composta da soggetti privi dei requisiti minimi richiesti (art.4 c.1, 2, 3, 5,) 2. sottoscrizione da parte di uno dei proponenti di più di una candidatura a Poli appartenenti ai medesimi ambiti settoriali (art. 4 c. 6)
3. Conformità del progetto (requisiti minimi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. assenza nel progetto di almeno uno degli ambiti settoriali di riferimento ovvero riferimento a ambiti settoriali non previsti (art. 3) 2. assenza delle descrizioni minime ai fini della selezione delle candidature di cui all'articolo 6 comma 2 lettera a) punti 1-2-5-6 e lettera b) punti 1-2-4.

3. Con riferimento alla fase di valutazione comparativa di cui paragrafo 5.2 lettera b) del citato documento ed in conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.3 del medesimo documento si prescinde dall'utilizzo del quarto criterio previsto, concernete "Economicità del progetto", non sussistendo nel presente Avviso elementi o aspetti valutativi corrispondenti a tale criterio.
4. Ai fini della selezioni delle candidature vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione
Criteri di selezione	Sono le categorie di giudizio che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato così come approvate dal Comitato di sorveglianza
Sottocriteri	Sono una articolazione dei criteri di selezione
Indicatori	Sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato sottocriterio e supportano la formulazione di un giudizio
Giudizio	E' la scala (standard) in relazione alla quale vengono valutate le informazioni acquisite per ciascun indicatore
Coefficiente	E' l'ordinamento delle preferenze, indica il livello di importanza del sottocriterio
Punteggio	E' il prodotto della seguente operazione $\text{giudizio} * \text{coefficiente}$

5. Ai fini della selezione delle candidature la scala di giudizio si articola nel modo seguente:

Giudizio	Descrizione
5 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e approfondito. Sono forniti gli elementi richiesti su tutti gli aspetti e non ci sono aree di non chiarezza
4 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo pertinente anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste
3 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo globale ma sono presenti parecchi punti deboli. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
2 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti
1 punto	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti elementi poco rilevanti.
0 punti	Mancata compilazione o compilazione non pertinente

6. Tutto ciò premesso, le candidature sono selezionate con l'applicazione dei seguenti criteri e con le modalità indicate:

CRITERIO DI SELEZIONE 1: Affidabilità del soggetto attuatore sotto il profilo organizzativo/strutturale			
PUNTEGGIO MASSIMO : 22 punti			
SOTTOCRITERIO	INDICATORI	Coefficiente	Punteggio massimo
1.1 Adeguatezza del modello organizzativo e strutturale per il conseguimento degli obiettivi strategici indicati, ivi compresa l'adeguatezza del sistema di monitoraggio	1. Partecipazione degli Istituti scolastici attraverso la rete di cui al DPR 275/99.	0,2	1
	2. Coincidenza tra il soggetto individuato come capofila del Polo e il soggetto capofila delle rete di cui al DPR 275/99.	0,2	1
	3. Descrizione della copertura geografica dei soggetti del Polo.	0,2	1
	4. Descrizione del modello organizzativo del Polo con descrizione degli organi del Polo, delle regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune, l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, anche nei confronti di terzi, e le modalità di realizzazione dello scopo comune.	0,8	4
	5. Descrizione delle modalità per l'adesione di altri soggetti all'attuazione del Programma del Polo.	0,4	2
	6. Descrizione delle modalità concordate tra le parti per misurare l'avanzamento delle attività dell'insieme dei partecipanti al Polo verso gli obiettivi fissati.	0,4	2
1.2 Adeguatezza delle risorse strumentali e finanziarie dedicate alla realizzazione del Programma del Polo	1. Descrizione delle risorse finanziarie disponibili per le attività di sistema di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b. 4.	0,6	3
	2. Descrizioni delle eventuali risorse finanziarie disponibili o attivabili provenienti dalle imprese o dai soggetti privati coinvolti	0,4	2
	3. Descrizione del patrimonio strutturale complessivo (laboratori, aule attrezzate ecc.) dedicato (totalmente o parzialmente) al Polo e delle modalità di	0,8	4

	utilizzo dello stesso ai fini dell'erogazione dell'offerta formativa e dell'attuazione delle azioni di sistema.		
	4. Descrizione delle strutture e strumenti per l'inserimento lavorativo	0,4	2
CRITERIO DI SELEZIONE 2: Affidabilità del soggetto attuatore sotto il profilo delle competenze specifiche rispetto all'attività di riferimento PUNTEGGIO MASSIMO : 8 punti			
2.1 Adeguatezza delle competenze dedicate alla realizzazione del Programma del Polo	1. Descrizione delle competenze specifiche del Polo rispetto alle professionalità messe a disposizione per le attività previste dal Programma triennale.	0,8	4
	2. Descrizione delle competenze specifiche del Polo relativamente alle esperienze sulla progettazione e sulla gestione di progetti finanziati da programmi comunitari pertinenti con le attività del Polo da parte dei soggetti aderenti al Polo stesso.	0,4	2
	3. Presenza di un soggetto individuato dal decreto 2699 LAVFOR.FP/2014 (ad es. un Centro regionale IFTS)	0,4	2
CRITERIO DI SELEZIONE 3: Innovatività/qualità del progetto PUNTEGGIO MASSIMO : 20 punti			
3.1 Coerenza degli obiettivi strategici del programma del Polo rispetto alle esigenze di sviluppo delle filiere produttive e di collaborazione tra filiere produttive e formative	1. Descrizione delle collaborazioni esistenti e potenziali tra filiera formativa e filiera produttiva rilevanti ai fini del Polo e delle complementarità tra filiere.	0,4	2
	2. Descrizione delle collaborazioni esistenti e potenziali con cluster tecnologici, parchi scientifici, enti ed istituzioni scientifiche e/o di ricerca, di livello regionale, nazionale e internazionale, rilevanti ai fini del Polo e con indicazione degli ambiti di azione.	0,4	2

3.2 Coerenza degli obiettivi strategici del programma del Polo con gli obiettivi generali regionali indicati all'articolo 2 dell'invito.	1. Descrizione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della qualità dei servizi formativi a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive sul territorio e dell'occupazione dei giovani, anche attraverso la promozione dei percorsi in apprendistato.	0,6	3
	2. Descrizione dell'ambito settoriale di riferimento, delle filiere produttive regionali ed extraregionali coinvolte dalla quale si desuma il potenziale del fabbisogno formativo e occupazionale ai fini della definizione degli obiettivi di sviluppo del capitale umano e per l'orientamento scolastico e professionale.	0,6	3
3.3 Coerenza dei percorsi formativi rispetto ai fabbisogni formativi e occupazionali espressi dagli ambiti settoriali e filiere produttive di riferimento	1. Descrizione dei percorsi formativi (attuali e potenziali in base alle strutture esistenti) con riferimento all'ambito settoriale e alle filiere produttive di riferimento.	0,6	3
	2. Descrizione dell'offerta formativa attuale e potenziale in base alle strutture esistenti con riferimento a un'utenza adulta.	0,4	2
3.4 Adeguatezza delle azioni di sistema in termini di impatto occupazionale diretto e indiretto	1. Descrizione dei percorsi di orientamento attuali e potenziali in base alle strutture esistenti.	0,4	2
	2. Descrizione delle caratteristiche / contenuti delle azioni di sistema che	0,6	3

	<p>s'intende attivare, al fine di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. analizzare i fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere di riferimento; b. collegare le figure professionali ai fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese e del mercato del lavoro; c. favorire la messa a disposizione e l'utilizzo congiunto di aule, laboratori didattici, palestre, laboratori aziendali, la condivisione e diffusione materiali didattici; d. favorire il raccordo con il mondo del lavoro; e. favorire il raccordo con la ricerca scientifica e tecnologica; f. favorire la continuità didattica. 		
	TOTALE		50

7. La soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria è fissata in 30 punti.
8. Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più proposte di candidatura si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio c) . Nel caso di ulteriore situazione di parità si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio a). Nel caso di ulteriore situazione di parità si prenderà in considerazione la candidatura pervenuta per prima in ordine cronologico entro il termine di cui all'articolo 5, comma 2.
9. Al termine della fase valutativa viene redatta una graduatoria. L'aggregazione che ottiene il punteggio più elevato sarà indicata dalla Regione come Polo tecnico professionale autorizzato nell'ambito del "Piano territoriale triennale concernente il Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, la costituzione degli Istituti tecnici superiori ed i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia" approvato con DGR n. 1710 del 19 settembre 2013 e successive modifiche e integrazioni e nei successivi Piani territoriali regionali.
10. La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
 - a. pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
 - b. nota formale di approvazione della Regione all'aggregazione;
 - c. inserimento delle graduatorie sul sito internet: www.regione.fvg.it/formazione/areaoperatori/graduatorie

8. Impegni e responsabilità del soggetto prescelto

1. L'incarico da parte della Regione di cui al comma 9 dell'articolo 7 è condizionato alla formalizzazione dell'accordo di collaborazione che deve intervenire **entro 90 giorni** dalla pubblicazione sul BUR della graduatoria. Tale accordo viene assunto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o altra

forma giuridica equivalente. La pubblicità dell'accordo di rete è assicurata dalla registrazione, che ne costituisce condizione di efficacia non solo nei confronti di terzi, ma anche nei rapporti interni tra i soggetti partecipanti al Polo.

2. L'accordo di collaborazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a. l'individuazione dei soggetti;
 - b. le risorse strumentali, le risorse finanziarie e professionali allo scopo destinate
 - c. il Programma di rete, definito all'atto di costituzione del polo, contenente gli obiettivi strategici e riportante i contenuti minimi di cui all'articolo 6 comma 2 lettera C)
3. I soggetti facenti parte dell'accordo di collaborazione prescelto si impegnano per tutta la durata dell'accordo medesimo a perseguire le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 2.
4. I soggetti facenti parte dell'accordo di collaborazione prescelto a seguito della fase valutativa si configurano come soggetto attuatore e si impegnano inoltre a inviare alla Direzione centrale competente, entro **30 giorni** dalla costituzione, copia dell'accordo di collaborazione con l'allegato Programma di rete.
5. Il Polo tecnico professionale, previa richiesta motivata alla Direzione centrale competente e successiva formalizzazione notarile, potrà eventualmente allargare la propria composizione originale, già in sede di costituzione, mediante l'adesione di altri soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 4 commi 1-3.
6. E' in ogni caso consentito all'aggregazione individuata dalla Regione, l'allargamento della composizione originale anche rispetto ai componenti di altre candidature inserite in graduatoria ma non prescelte al termine delle fase di selezione. L'eventuale allargamento della compagine viene tempestivamente comunicato alla Regione.

9. Risorse finanziarie

1. I Poli non sono in quanto tali oggetto di finanziamenti dedicati da parte della Regione, poiché la loro finalità consiste, in un quadro complessivo di finanziamenti pubblici decrescenti, nel migliore utilizzo delle risorse esistenti attraverso la messa in rete dei vari soggetti coinvolti. Ciò premesso, al fine di facilitare il perseguimento delle finalità e degli obiettivi propri dei Poli, la Regione intende sostenere, compatibilmente con la disponibilità delle risorse, la realizzazione di alcune attività di sistema previste dal Programma di rete e delle azioni di coordinamento della struttura organizzativa. L'individuazione delle attività ammissibili a finanziamento e le modalità di accesso e gestione sono oggetto di specifiche Direttive emanate dalla Direzione centrale.
2. La Direzione centrale, conformemente a quanto previsto dal proprio Piano Territoriale Triennale, può inoltre prevedere criteri di riserva o premianti nell'ambito delle misure ed avvisi di propria competenza nei confronti del Polo. Il Comitato di Pilotaggio di cui al comma 10 dell'articolo 4 definirà le modalità di partecipazione e successiva realizzazione degli interventi in capo ai soggetti facenti parte del Polo stesso.

10. Disposizioni finali

1. Ai sensi della legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) vengono definiti i seguenti termini:

Procedimento	Termine	Termine iniziale	Termine finale
Formazione della graduatoria	60 giorni	Giorno successivo alla scadenza di presentazione delle	Data di adozione del decreto direttoriale di approvazione della graduatoria

		domande	
--	--	---------	--

2. Al termine del primo triennio la Regione, sulla base della valutazione delle attività effettivamente promosse e realizzate dai Poli e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, definisce attraverso propri atti le modalità di presentazione dei successivi Programmi triennali da parte del Polo.
3. L'Amministrazione regionale ha la facoltà di revocare l'incarico qualora nel periodo di riferimento intervengano disposizioni legislative nazionali e/o regionali che modifichino sostanzialmente il quadro normativo di riferimento rendendo di fatto necessaria la ricerca di soluzioni organizzative e gestionali diverse, fermo restando la corresponsione degli importi finanziari dovuti per l'attività svolta. Analogamente, tali modifiche del quadro normativo potranno comportare la revisione sia dei termini di durata dell'incarico, sia della natura e della composizione del soggetto gestore individuato.
4. Per tutte le parti non espressamente disciplinate dal presente Avviso si rimanda alle Direttive regionali emanate in materia dalla Direzione.

11. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti alla Direzione, sono utilizzati per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali, nel pieno rispetto del decreto legislativo n.196/2003 e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa e verranno conservati in archivi informatici e cartacei.
2. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000. All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, cui si rinvia.
3. Il conferimento di tali dati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti, è obbligatorio in quanto indispensabile al richiedente per la partecipazione al procedimento di cui sopra; conseguentemente, il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di partecipazione del richiedente al procedimento stesso.
4. I dati possono essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni alle amministrazioni presso le quali possono essere verificate le informazioni autocertificabili ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
5. Titolare del trattamento è il Direttore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

11. Elementi informativi

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi:

Struttura responsabile

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

Area Istruzione, Alta formazione e Ricerca

via San Francesco 37 Trieste

indirizzo mail: istruzione@regione.fvg.it

indirizzo PEC: lavoro@certregione.fvg.it

Informazioni

Ketty Segatti - ketty.segatti@regione.fvg.it

Fulvio Fabris – fulvio.fabris@regione.fvg.it

2. Copia integrale del presente avviso e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo [www.regione.fvg.it-lavoroformazione/formazione/areaoperatori/bandi e avvisi](http://www.regione.fvg.it-lavoroformazione/formazione/areaoperatori/bandi_e_avvisi)
3. L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o altro, comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.